



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/PAS.3657.10100(2)4(1)
Rif. prot.837/1.28.4/Area I del 7.2.2006

Roma, 3 OTT. 2006

OGGETTO: Porto di pistola per difesa personale. Idoneità tecnica al maneggio delle armi. Quesito.

ALLA PREFETTURA – U.T.G. di

PESARO URBINO

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto U.T.G. ha chiesto di conoscere se in occasione del rinnovo del porto d'armi possa richiedere all'interessato il certificato di frequenza del tiro a segno nell'eventualità che siano trascorsi parecchi anni dall'acquisizione del titolo abilitativo.

Al riguardo si rappresenta, che in relazione all'art. 42 del T.U.L.P.S, la vigente normativa prevede che, al momento del rilascio del porto d'armi, l'abilitazione tecnica all'uso e maneggio delle armi si deve presumere acquisita per coloro che abbiano prestato servizio presso le Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato o abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari, prevedendo inoltre che, negli altri casi, sarà dimostrata tramite l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale.

Tuttavia, i dubbi rappresentati con il quesito qui trasmesso, appaiono del tutto ragionevoli e sicuramente condivisibili, nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica, tanto che sulla questione quest'Ufficio si è già espresso in passato e da ultimo con nota n. 557/PAS.5409.10089 DB.(1) del 5.5.2006, che si allega.

A tal riguardo, quindi, si ritiene non costituire immotivato aggravio del procedimento amministrativo volto al rilascio di una qualsiasi licenza in materia di armi, il richiedere al cittadino la frequenza dell'apposito corso presso il Tiro a Segno.



Ministero dell'Interno

Nazionale e la successiva esibizione del certificato di abilitazione al maneggio, laddove l'Autorità di P.S. abbia fondato motivo di ritenere che la capacità tecnica al maneggio in sicurezza delle armi per le quali si richiede una autorizzazione sia venuta meno o non sia mai stata sufficiente allo scopo.

In tale prospettiva, un lungo decorso del tempo (es. dieci anni) dalla cessazione del servizio militare, soprattutto se prestato solo per il breve periodo della leva, senza che, nel frattempo, l'interessato abbia seguito altri corsi di tiro o abbia comunque legittimamente maneggiato un'arma, sembra costituire un elemento di valutazione utile per ritenere non più attuale il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi.

Attesa la peculiarità della questione, sarà gradito ricevere notizie sul prosieguo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI
DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
(Pazzanese)

PB/ss